

**Nota informativa alla clientela contratti di Assicurazione obbligatoria R.C. Auto**

Gentile Cliente, desideriamo fornirLe con la presente Nota Informativa redatta in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 185 del D. Lgs. N. 209/05, Codice delle assicurazioni private, e a quelle impartite dall'ISVAP, alcune informazioni prima della conclusione del contratto. Per maggiore chiarezza i contenuti che prevedono rischi, limitazioni, oneri, obblighi e decadenze a carico del Contraente o dell'Assicurato sono messi in evidenza tramite sottolineatura e pertanto sono da leggere con particolare attenzione.

**Informazioni relative alla Compagnia**

Le assicurazioni di cui alla presente Nota saranno assunte da Navale Assicurazioni S.p.A., con sede in Via della Unione Europea 3/B 20097 San Donato Milanese, (MI) – Italia, impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni (art.65 del R.D.L. 29 aprile 1923, n.966), e soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., con sede in Via Stalingrado 45 40128 Bologna - Italia.

**Informazioni generali Sul contratto Legge applicabile**

Ai sensi dell'art. 180 del D.Lgs. n. 209/05, le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano. La nostra Compagnia propone di applicare al contratto che verrà stipulato la legge italiana.

**Reclami in merito al contratto o ai sinistri**

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto direttamente a:

NAVALE ASSICURAZIONI S.p.A.

Reclami e Assistenza Clienti

Via della Unione Europea 3/B

20097 San Donato Milanese (MI)

Fax n° 02.58211714

e-mail: [reclami@navaleassicurazioni.it](mailto:reclami@navaleassicurazioni.it)

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale n. 21 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere ai sistemi conciliatori ove esistenti. I reclami indirizzati all'ISVAP contengono:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato all'Impresa e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet della Compagnia [www.navale.it](http://www.navale.it)

**Informazioni specifiche sul Contratto**

Le informazioni relative al contratto R.C. Auto, contenute nella presente nota non costituiscono contenuto contrattuale.

**Soggetti esclusi dalla garanzia Responsabilità civile da circolazione**

1. Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro.

2. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 122, comma 2, del Codice delle assicurazioni private, e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione

obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose:

- a) i soggetti di cui all'articolo 2054, terzo comma, del codice civile ed all'articolo 91, comma 2, del Nuovo codice della strada;
- b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
- c) ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

### **Durata del contratto**

Il contratto non prevede il " tacito rinnovo ": il Contraente ad ogni scadenza annuale, potrà decidere se rinnovarlo senza dare alcuna comunicazione preventiva.

Nel caso in cui il Contraente non rinnovi il contratto, per consentirgli di stipularne uno nuovo, la Compagnia manterrà comunque operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto del nuovo contratto, ma non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto.

### **Clausole di esclusione dalla garanzia assicurativa e di rivalsa nei confronti dell'assicurato**

La garanzia non è operante e l'assicuratore che abbia dovuto risarcire il terzo danneggiato ha diritto di esercitare la rivalsa nei confronti dell'assicurato per il recupero delle somme pagate nei seguenti casi:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; l'assicurazione è tuttavia operante nel caso di guida parte di persona che, pur essendo in possesso di idonea patente, abbia involontariamente ommesso di provvedere al rinnovo della stessa per un periodo non superiore a 12 mesi, a condizione che il conducente rinnovi la patente entro tre mesi dalla data del sinistro,

salvo i casi in cui il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso;

- nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni in vigore;

- nel caso di veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;

- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;

- per i danni subiti dai trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione; nel caso di veicoli destinati al trasporto di cose l'assicurazione è operante per i danni alla persona subiti dagli eventuali trasportati non addetti all'uso o al trasporto delle cose sul veicolo stesso, purché il trasporto avvenga nel rispetto delle indicazioni della carta di circolazione;

- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli articoli 186 e 187 del vigente codice della strada; la nostra compagnia limita il diritto di rivalsa all'importo di 516 Euro indipendentemente dall'ammontare del danno; per i danni provocati alla pavimentazione stradale da autocarri adibiti esclusivamente al trasporto di marmi in blocco, macchine operatrici su cingoli e macchine agricole su cingoli o su ruote non gommate.

### **Guida da parte di persona diversa dal conducente dichiarato in polizza**

Nel caso in cui alla guida del veicolo indicato in polizza si trovi, al momento del sinistro, un conducente rientrante nel nucleo famigliare del conducente dichiarato in polizza o dell'intestatario al P.R.A. e ricompreso in una fascia di rischio più elevata rispetto a quella sulla base della quale è stato determinato il

premio, l'Impresa eserciterà il proprio diritto di rivalsa fino ad un importo massimo di 516 Euro. Salvo diversa indicazione in polizza nel caso in cui l'intestatario al P.R.A. del veicolo non sia persona fisica, l'Impresa eserciterà la sopra indicata azione di rivalsa in ogni caso, anche quando il conducente al momento del sinistro non appartiene al nucleo familiare del conducente dichiarato in polizza.

### **Facoltà di rimborsare l'importo liquidato per un sinistro**

Nei contratti stipulati con formule tariffarie che prevedono variazioni in aumento o diminuzione del premio, in relazione al verificarsi o meno di sinistri, alla scadenza annuale il Contraente ha la facoltà di rimborsare all'Impresa quanto pagato nell'ultimo periodo di osservazione, per uno o più sinistri. In caso di rimborso l'Impresa provvederà a consegnare al Contraente una nuova attestazione sullo stato del rischio che non indicherà i sinistri rimborsati. Per il rimborso dei sinistri gestiti in regime di risarcimento diretto, il Contraente dovrà rivolgersi alla CONSAP - Via Yser 14 00198 Roma ([www.consap.it](http://www.consap.it)).

### **Attestazione dello stato del rischio**

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto l'Impresa trasmette al contraente l'attestazione sullo stato del rischio, almeno 30 giorni prima indipendentemente dalla prosecuzione del rapporto presso lo stesso assicuratore, in ottemperanza alle disposizioni del Regolamento N. 4 del 9 agosto 2006 attuativo del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 Codice delle assicurazioni private. Il contraente o il proprietario del veicolo che alla scadenza del contratto intendesse assicurare il medesimo veicolo o altro veicolo di Sua proprietà, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, dovrà consegnare l'attestazione dello stato del rischio al nuovo assicuratore. Le condizioni di assicurazione prevedono, per le autovetture, una clausola Bonus Malus con una tabella di classi di merito e regole evolutive diverse da quelle della

condizione F dell' allegato A alla delibera Cip del 1993. Le regole di corrispondenza con le classi di merito previste dalla delibera CIP sono riportate nella normativa tariffaria. L'attestazione di rischio relativa a contratti stipulati per le autovetture, conformemente alle disposizioni della circolare ISVAP n. 4 del 09 agosto 2006 contiene anche la classe di assegnazione determinata secondo la condizione CIP. Tale classe viene determinata sulla base delle regole di cui alla previgente clausola Bonus Malus e, nel caso di assicurazione, del veicolo presso altra impresa, può essere presa in considerazione dal nuovo assicuratore come integrazione delle informazioni relative alla sinistrosità pregressa. La classe in oggetto trova direttamente applicazione nell'ipotesi in cui l'impresa subentrante abbia conservato nella propria clausola Bonus Malus le stesse classi e regole evolutive previste dalla delibera CIP. L'attestazione di rischio relativamente ai contratti stipulati per ciclomotori e motocicli, conformemente alle disposizioni del Codice delle assicurazioni private, contiene la classe di assegnazione CU.

Per polizze stipulate nella forma in franchigia è facoltà della Compagnia di prevedere specifiche regole assuntive nel caso in cui dall'attestato risulti il mancato pagamento della franchigia.

### **Conservazione della classe di merito**

In caso di contratto stipulato nella forma tariffaria Bonus Malus, il proprietario in caso di sostituzione del veicolo assicurato può usufruire della classe di merito già maturata nei seguenti casi:

- in caso di furto del veicolo, qualora il contratto venga reso valido per altro veicolo entro cinque anni dalla data del furto;
- nei casi di documentata vendita, rottamazione, esportazione definitiva e consegna in conto vendita del veicolo.

**Quanto sopra purchè il nuovo veicolo sia intestato al medesimo proprietario o al coniuge in comunione dei beni:** nonché in caso di mutamento parziale della titolari-

tà del veicolo che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti ad uno soltanto di essi. In occasione della scadenza di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine comunque non inferiore a dodici mesi di un veicolo, l'utilizzatore dello stesso può richiedere all'assicuratore il rilascio di un duplicato dell'ultima attestazione sullo stato del rischio relativo al veicolo in uso; sulla base delle informazioni contenute nella predetta attestazione dello stato di rischio l'assicuratore classifica il contratto relativo al medesimo veicolo, ove acquisito in proprietà mediante esercizio del diritto di riscatto da parte dell'utilizzatore, ovvero ad altro veicolo di sua proprietà, previa verifica della effettiva utilizzazione del veicolo da parte del soggetto richiedente anche mediante idonea dichiarazione rilasciata dal contraente del precedente contratto assicurativo.

### **Comportamento da tenere in caso di sinistro**

In caso di sinistro, ne deve essere dato prontamente avviso alla Compagnia, mediante denuncia, da compilarsi utilizzando l'apposito modulo CID da noi fornito, nel quale vanno indicati tutti gli elementi conoscitivi utili, con particolare riguardo a: data, ora e luogo di avvenimento del sinistro, modalità di accadimento dello stesso, targhe degli autoveicoli coinvolti e dati anagrafici dei rispettivi conducenti, estremi delle coperture assicurative dei veicoli stessi. In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro come previsto dal Codice si applica l'articolo 1915 del codice civile per l'omesso avviso di sinistro.

### **Informazioni relative all'esercizio del diritto al risarcimento del danno da circolazione**

Come previsto dalla "procedura di risarcimento diretto" di cui all'art. 149 del D.Lgs. N. 209/05, Codice delle assicurazioni private, e dal Regolamento emanato dal D.P.R. N. 254/06, per i sinistri verificatisi a partire dal 1° febbraio 2007, nei quali l'Assicurato ritiene che la responsabilità sia totalmente o parzialmente a carico della controparte, la richiesta di risarcimento, dei danni subiti dal veicolo

assicurato e/o per le lesioni di lieve entità del conducente, dovrà essere inoltrata direttamente al Navale Assicurazioni anziché alla Compagnia del responsabile.

La "procedura di risarcimento diretto" è operativa a condizione che:

- si tratti di collisione che coinvolge due soli veicoli a motore identificati, immatricolati in Italia (o nella Repubblica di San Marino o nello Stato Città del Vaticano) ed assicurati per la Responsabilità Civile Auto;

- ne siano derivati danni ai veicoli e alle cose o lesioni di lieve entità ai loro conducenti. La richiesta deve essere inoltrata dal danneggiato mediante lettera raccomandata A.R. o con consegna a mano o a mezzo telegramma o telefax o in via telematica o telefonica. Fermo restando i termini previsti ai precedenti punti 2.2 e 2.3, la richiesta deve contenere:

- per i danni al veicolo ed alle cose i seguenti elementi:

- a) i nomi degli assicurati;
- b) le targhe dei due veicoli coinvolti;
- c) la denominazione delle rispettive imprese;
- d) la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro;
- e) le generalità di eventuali testimoni;
- f) indicazione dell'eventuale intervento degli organi di polizia;
- g) il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l'entità del danno;

- nell'ipotesi di lesioni subite dai conducenti:

- a) l'età, l'attività e il reddito del danneggiato;
- b) l'entità delle lesioni subite;
- c) la dichiarazione di cui all'art. 142 del D.Lgs. N. 209/05 Codice delle Assicurazioni Private circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie;

- d) l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti;

- e) l'eventuale consulenza medico legale di parte corredata dall'indicazione del compenso spettante al professionista.

In tutti gli altri casi non rientranti in quelli previsti per il risarcimento diretto, il danneggiato

può richiedere il risarcimento dei danni subiti all'assicuratore del veicolo del responsabile così come previsto dal primo comma dagli artt. 144 e 148 del Codice.

### **Informazioni relative all'esercizio del diritto al risarcimento dei danni subiti da terzi trasportati.**

Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente all'Impresa secondo le modalità stabilite dall'art. 141 del Codice delle Assicurazioni Private (D.L.sg. n. 209/2005).

### **Modalità di risarcimento del danno in forma specifica.**

Nel caso di sinistri gestiti secondo la procedura di risarcimento diretto come prevista dal Codice e nel caso in cui il Contraente abbia beneficiato di uno sconto definito e individuato sul premio di tariffa, così come indicato all'art. 32 delle condizioni particolari R.C.A., salvo che per le riparazioni di prima urgenza necessarie per portare il veicolo danneggiato nell'autorimesa o nell'officina convenzionata, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di avere ricevuto il consenso dell'Impresa, purché detto consenso sia dato entro il termine di 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro. L'Impresa ha diritto di far eseguire direttamente presso una delle carrozzerie convenzionate le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato, nonché di sostituire il veicolo stesso, o le sue parti, invece di pagare l'indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, corrispondendone il valore. In tale caso deve darne comunicazione all'Assicurato entro il termine di cui al primo comma. Nel caso in cui l'Assicurato non provveda ad effettuare le riparazioni presso una carrozzeria convenzionata, l'Impresa si riserva la facoltà di provvedere comunque al risarcimento del danno utilizzando i tariffari per manodopera e pezzi di ricambio in dotazione alle carrozzerie convenzionate.

In caso di accertamento di concorso di colpa o di responsabilità esclusiva dell'Assicurato successivamente alla consegna del veicolo alla carrozzeria convenzionata per la riparazione, l'Assicurato corrisponderà direttamente alla carrozzeria la parte dei costi di riparazione del veicolo che sarà a suo carico in relazione al suo grado di responsabilità ovvero rimborserà detta parte all'Impresa ove quest'ultima abbia già pagato integralmente la carrozzeria. Fermo quanto previsto con riguardo alla denuncia di sinistro ed alla richiesta di risarcimento, la riparazione del veicolo dovrà essere effettuata presso una delle carrozzerie convenzionate che saranno comunicate all'Assicurato contattando l'agenzia indicata in polizza o il Numero Verde SERTEL 800-443-442 e che sono altresì elencate sul sito internet della Compagnia [www.navale.it](http://www.navale.it).

### **Prescrizione**

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Per le assicurazioni di responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. Il diritto al risarcimento del danneggiato da un incidente da circolazione si prescrive in due anni a meno che il fatto da cui deriva il danno non sia considerato dalla legge come un reato. Il decorrere del termine di prescrizione può essere interrotto mediante richiesta a mezzo raccomandata o mediante notifica di atto giudiziario.

### **Prevenzione e sicurezza stradale**

Per i ciclomotori ed i motocicli si raccomanda l'uso del casco di protezione (art. 171 Codice della Strada). Si raccomanda l'uso delle cinture di sicurezza a bordo delle autovetture (art. 172 Codice della Strada). Si ricorda che in caso di violazione di questi obblighi, il risarcimento dovuto in caso di sinistro, potrebbe essere decurtato di una quota pari alla incidenza che la violazione ha avuto sul danno accertato.

**Raccomandiamo di leggere attentamente il contratto prima di firmarlo.**

*Art. 13 D. Lgs 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali.*

Gentile Cliente,  
per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano.

### **Quali dati raccogliamo**

Si tratta di dati (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e mobile e indirizzo di posta elettronica) che Lei stesso od altri soggetti(1) ci fornisce; tra questi ci sono anche dati di natura sensibile(2) (idonei, in particolare, a rivelare il Suo stato di salute), indispensabili per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi.

Il conferimento di questi dati è in genere necessario per il rilascio della polizza e la gestione dell'attività assicurativa e, in alcuni casi, obbligatorio per legge(3). In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste; il rilascio facoltativo di alcuni dati ulteriori (relativi a Suoi recapiti) può, inoltre, risultare utile per agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio.

### **Perché le chiediamo i dati**

I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa e ai servizi forniti(4); ove necessario potranno essere utilizzati dalle altre società del nostro Gruppo(5) e saranno inseriti in un archivio clienti di Gruppo.

I Suoi dati potranno essere comunicati solo ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano od in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa(6).

Poiché fra i Suoi dati personali ve ne sono alcuni di natura sensibile (relativi al Suo stato di salute) potremo trattarli soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso.

### **Come trattiamo i suoi dati**

I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione; saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, solo dal personale incaricato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa(7).

### **Quali sono i suoi diritti**

La normativa sulla privacy (artt. 7-10 D. Lgs. 196/2003) Le garantisce il diritto ad accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, a richiederne l'aggiornamento, l'integrazione, la rettifica o, nel caso i dati siano trattati in violazione di legge, la cancellazione.

Titolari del trattamento dei Suoi dati sono Navale Assicurazioni S.p.A. ([www.navale.it](http://www.navale.it)) con sede in Via della Unione Europea 3/ B - 20097 San Donato Milanese (MI), UGF Assicurazioni S.p.A. ([www.ugfassicurazioni.it](http://www.ugfassicurazioni.it)) ed Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.

([www.unipolgf.it](http://www.unipolgf.it)) entrambe con sede in Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna.

Per ogni eventuale dubbio o chiarimento, nonché per conoscere l'elenco aggiornato delle categorie di soggetti ai quali comunichiamo i dati e l'elenco dei Responsabili potrà consultare il sito [www.navale.it](http://www.navale.it) o rivolgersi al Responsabile per il riscontro agli interessati presso UGF Assicurazioni S.p.A. al recapito sopra indicato

e-mail: [privacy@ugfassicurazioni.it](mailto:privacy@ugfassicurazioni.it).

### **Note:**

(1) Ad esempio, contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali; organismi associativi e consorzi propri del settore assicurativo, altri

soggetti pubblici.

**(2)** Sono i dati idonei a rivelare non solo lo stato di salute, ma anche convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni, od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico, o sindacale. Sono considerati particolarmente delicati anche i c.d. dati giudiziari relativi a sentenze o indagini penali.

**(3)** Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio, in materia di accertamenti fiscali, ecc.

**(4)** Ad esempio, per predisporre o stipulare polizze assicurative, per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per la prevenzione e l'individuazione, di concerto con le altre compagnie del Gruppo Unipol, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; l'adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; l'analisi di nuovi mercati assicurativi; la gestione ed il controllo interno; attività statistico-tariffarie.

**(5)** Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. ed UGF Assicurazioni S.p.A., cui è affidata la gestione di alcuni servizi condivisi per conto delle altre

società del Gruppo Unipol.

**(6)** In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e trattati, in Italia o anche all'estero (ove richiesto), da soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa" come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori, mediatori di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; SIM; Società di gestione del risparmio; medici, periti, legali; società di servizi per il quietanzamento; clinica convenzionata da Lei scelta; nonché ad enti ed organismi del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (indicati nell'elenco disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per il Riscontro).

**(7)** Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.